

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Delibera Consiglio Comunale n. 108 del 18/12/2017)

ALIQUOTE ANNO 2018

FATTISPECIE IMPONIBILI	ANNO 2018
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 (con detrazione d'imposta di euro 200,00)	0,40%
Aliquota di base	0,93%
Immobili strumentali, per destinazione e natura, utilizzati per l'esercizio della propria attività di impresa e di lavoro autonomo (art. 43 TUIR)	0,78%
Unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo Territoriale per le Locazioni stipulato, per il Comune di Schio, dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle Associazioni della proprietà, in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, con esclusione dei contratti aventi natura transitoria (affitti concordati)	0,585% <i>Già ridotta del 25% ai sensi dell'art 13 comma 6/bis legge 201/2011</i>
Qualora l'immobile locato con affitto concordato NON sia utilizzato dall'inquilino quale propria residenza	0,69%
Le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti o affini in linea retta entro il 1° grado, purché dagli stessi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza	0,78%
* Il comma 10 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208, riduce del 50% la base imponibile dell'imposta (IMU) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado, non agli affini, che utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	0,78%
Terreni agricoli non esenti	0,46%
Immobili sfitti, intendendo per tali i fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelli ubicati entro il perimetro della zona d'ambito dell'Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino e di quelli tenuti a disposizione del proprietario per i quali risultino attive le utenze domestiche e il pagamento della tassa rifiuti	1,06

Si conferma, anche per l'anno 2018, la norma regolamentare per cui sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente e a condizioni che non risulti locata. Queste unità immobiliari scontano l'aliquota dello 0,4 % se appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (Delibera Consiglio Comunale n. 107 del 18/12/2017)

ALIQUOTE ANNO 2018

FATTISPECIE IMMOBILI	ANNO 2018
Abitazioni principali e relative pertinenze accatastate con classificazione diversa dalle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9	ESENTI
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9	2,4 per mille
Immobili posseduti come casa coniugale assegnata, immobili Forze di Polizia e Forze armate, alloggi sociali, cooperative edilizie a proprietà indivisa	ESENTI
Immobili strumentali, per natura e per destinazione, utilizzati per l'esercizio della propria attività di impresa e di lavoro autonomo, posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale	2,4 per mille
Unità immobiliari locatate a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo Territoriale per le Locazioni stipulato, per il Comune di Schio, dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle Associazioni della proprietà, in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, con esclusione dei contratti aventi natura transitoria (affitti concordati)	0,68 per mille <small>Già ridotta del 25% ai sensi dell'art 13 comma 6/bis legge 214/2011</small>
* Il comma 10 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208, riduce del 50% la base imponibile dell'imposta (TASI) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado, non agli affini, che utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	0,9 per mille
Immobili diversi da quelli sopra indicati	0,9 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentali	0,9 per mille
Aree fabbricabili	0
Immobili sfitti	0

Detrazione: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, si detrae l'importo di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la detrazione è consentita fino all'importo massimo di 400 euro.